

# **La protezione dei dati personali dei minori tra i banchi di scuola**

**AVV. FEDERICA VITTORIO**

**Presidente associazione NOBISCUM APS**

**STUDIO LEGALE FIRENZE IUS**

**PIAZZA DELLA INDIPENDENZA N. 21 - FIRENZE**

**Cell. 3297373982**

**[WWW.FIRENZEIUSSTUDIOLEGALE.IT](http://WWW.FIRENZEIUSSTUDIOLEGALE.IT)**



.....

*La battaglia più importante che un essere umano debba fare oggi sia preservare la propria privacy e la propria riservatezza. Dovrebbero insegnarlo nelle scuole*  
(Pierluigi Diaco)

# I MINORI

Le **istituzioni scolastiche** hanno il dovere di rispettare la **privacy** e tutelare e proteggere i dati personali che trattano, in particolare perchè afferiscono a soggetti generalmente minorenni.

I minori, in quanto “*persone fisiche vulnerabili*”, meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (**Considerando art. 38 e 75 del GDPR**).

L'esigenza di prevedere una specifica tutela dei dati dei minori e di riconoscere il “**best interest of the child**” del minore è una costante anche a livello internazionale: la **Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** del 1989 aveva individuato il fondamentale diritto del fanciullo al rispetto della sua vita privata e familiare e a non subire arbitrarie interferenze nella vita privata e la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** rimarca a chiare lettere l'interesse superiore del minore (**art 24 paragrafo 2**)


## PRIVACY: FONDAMENTO NORMATIVO IN AMBITO EUROPEO E ITALIANO

---

- **Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR** (*general data protection regulation*) (applicabile dal 24 maggio 2018)
- **Codice della Privacy** (“codice in materia di protezione dei dati personali”)– Decreto Legislativo 196/2003 (Modificato dal 19 settembre 2018)
- **D.Lgs. 101/2018** (Norma di raccordo)
- **Provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali**

il trattamento dei dati personali deve avvenire **innanzitutto secondo le norme di cui al GDPR e poi secondo le disposizioni del D.lgs 196/2003 (modificato nel 2018).**

**art. 1 Codice Privacy**



il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Reg. UE 2016/679 e del Codice stesso *“nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona”*.

# LA NOZIONE DI TRATTAMENTO

---

Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione;
- adattamento o modifica;
- estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione;
- raffronto o l'interconnessione;
- limitazione, cancellazione o distruzione

(art. 4, comma 1, n. 2 GDPR)

# DATO PERSONALE

---

**DATO PERSONALE:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica (cd. interessato) identificata o identificabile (art. 4, comma 1, n. 1 GDPR).

si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

NON è considerato dato personale il dato anonimo, ossia del dato epurato, privato di tutti gli elementi identificativi, in modo da non consentire più, in alcun modo, di collegare determinate informazioni ad una persona; è dato personale lo pseudonimo.

**il trattamento del dato personale è LECITO in presenza di almeno una condizione elencata dall'art. 6 par. 1 GDPR (cd. "base giuridica per il trattamento dei dati").**

- che l'interessato abbia espresso il **consenso al trattamento** dei propri dati per una o più specifiche finalità
- Obblighi contrattuali
- Adempimento obbligo legale per il titolare
- Interessi vitali dell'interessato
- **Esecuzione di un compito di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri**
- Legittimo interesse del titolare o di terzi, prevalente su interessi diritti e libertà fondamentali dell'interessato.

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

## **BASE GIURIDICA TRATTAMENTO DATI A SCUOLA**

- di regola è la finalità di rilevante interesse pubblico
- in alcuni casi, la base giuridica del trattamento si fonda sul consenso

# I PRINCIPI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

---

## art. 5 GDPR

- 1) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (**liceità, correttezza e trasparenza**);
- 2) Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in un modo che non sia incompatibile con tali finalità iniziali (**limitazione delle finalità**);
- 3) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (**minimizzazione dei dati**);
- 4) Esatti e se necessario aggiornati, Devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (**esattezza**);
- 5) Conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (**limitazione della conservazione**).

Il trattamento deve garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti o dalla perdita, dalla distruzione dal danno accidentali (integrità e riservatezza).

## **TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI ex artt. 9 e 10 GDPR**

---

*1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.*

*E' Possibile trattare questi dati in determinati casi, es.:*

*a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;*

*b) g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;*


# GLI “ATTORI” DELLA PRIVACY NELLA SCUOLA

---

- **Interessato:** la persona fisica identificata o identificabile della quale sono trattati i dati personali
- **Titolare del trattamento:** il soggetto (persona fisica o giuridica, autorità pubblica, il servizio o altro organismo) che assume le decisioni riguardo le finalità e le modalità del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (p. by default). L’Istituto scolastico è titolare del trattamento in ragione della sua autonomia organizzativa rispetto al Miur, nella figura del dirigente scolastico quale legale rappresentante (ma non è il titolare del trattamento).
- **Responsabile del trattamento:** il soggetto che svolge attività di trattamento per conto del titolare. Per la scuola la carica è svolta da soggetti esterni, quali ad esempio un fornitore di servizi che prevedono la gestione di dati personali (come ad esempio il registro elettronico) deve essere nominato responsabile del trattamento. L’incarico deve essere formalizzato chiarendo obblighi, limiti e istruzioni riguardanti il trattamento, attraverso un contratto che rispetti i requisiti previsti dalla normativa.

Il responsabile può ricorrere ad un altro sub-responsabile solo in presenza di un’autorizzazione scritta del titolare del trattamento.

- **Autorizzati al trattamento dei dati personali:** personale scolastico e tutti coloro che entrano in contatto con i dati personali e che operano sotto la diretta autorità del titolare del trattamento. Es. insegnante, ata, e tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica. Il titolare deve fornire corsi di formazione sulla privacy. L'autorizzato non risponde per violazione privacy se rispetta le indicazioni del titolare del trattamento; se viola le indicazioni per dolo/colpa risponde personalmente (es. diffusione per errore di dati personali per smarrimento password registro elettronico).
- **Responsabile della protezione dei dati** (RPD/DPO-data protection officer.) – il soggetto garante del corretto trattamento, detto “guardiano del dato”. Nominato dal titolare del trattamento e dal responsabile in funzione delle sue qualità professionali può essere un dipendente della scuola o un soggetto esterno. La nomina del dpo è facoltativa, per **la scuola è obbligatoria** (art. 37 GDPR)



# **DIRITTI DEGLI INTERESSATI (artt.15-22 GDPR)**

---

**Diritto alle informazioni**

**Diritto di accesso**

**Diritto di rettifica**

**Diritto alla cancellazione/oblio**

**Diritto alla limitazione**

**Diritto alla portabilità'**

**Diritto di opposizione**

## **IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DEL TRATTAMENTO: L'INFORMATIVA (ARTT. 13 E 14 GDPR)**

---

**informativa**: è una comunicazione relativa alla modalità e alla finalità del trattamento che il titolare dello stesso ha l'obbligo di fornire al soggetto (titolare dei dati) per soddisfare quel principio di responsabilizzazione (accountability) che gli impone di progettare i trattamenti fin dall'inizio in modo da evitare il realizzarsi di rischi in danni dei dati personali.

Il contenuto dell'informativa è tassativo.

- 1)** i dati raccolti direttamente presso l'interessato (comunicati direttamente dallo stesso) l'informativa deve essere fornita prima che i dati vengano raccolti;
- 2)** se i dati personali non sono stati raccolti direttamente presso l'interessato, ma ricevuti da terzi, l'informativa dovrà essere resa entro un termine ragionevole dall'ottenimento degli stessi (comunque entro un mese) oppure al momento della prima comunicazione all'interessato o al terzo, a seconda che i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato oppure sia prevista la comunicazione ad altro destinatario.

## **Registro delle attività di trattamento art. 30 GDPR**

---

E' un documento contenente le principali informazioni (individuate dall'art. 30 GDPR) relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal responsabile del trattamento

Costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, in quanto strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della propria organizzazione, indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tali attività.

Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

Obbligatorio per le istituzioni scolastiche

Il Registro dei trattamenti deve essere mantenuto costantemente aggiornato poiché il suo contenuto deve sempre corrispondere all'effettività dei trattamenti posti in essere.

Il Miur, con nota n. 877 del 03/08/2018, ha trasmesso alle scuole uno **schema di Registro delle attività di trattamento** per le istituzioni scolastiche, fornendo anche una **Guida operativa** e una **nota metodologica** che illustra la metodologia da applicare per la compilazione del registro. Le attività di trattamento (es. gestione iscrizioni, gestione carriera scolastica alunni, gestione personale docente...) svolte normalmente dalle scuole sono dettagliatamente descritte nella Guida

# **CASI PRATICI: FOTO E RIPRESE DA PARTE DELLA SCUOLA SONO LECITE?**

Nel caso della registrazione di contenuti multimediali (foto, audio e video) che riprendono alunni e alunne, allo scopo di verificare la liceità del trattamento di dati che si intende effettuare, l'operatore scolastico dovrebbe porsi una serie di interrogativi preliminari:

- La finalità del trattamento consiste nella esecuzione di un compito di interesse pubblico o nell'adempimento di un obbligo legale?
- Il trattamento è funzionale al raggiungimento della finalità perseguita? (serve, ad esempio, per documentare l'attività formativa svolta nell'ambito di un P.O.N., o di un progetto didattico previsto nel P.T.O.F.?)
- Quel trattamento è l'unico modo per raggiungere la finalità perseguita? (non è possibile documentare diversamente l'attività svolta, ad esempio attraverso gli elaborati prodotti dagli alunni?)
- Il trattamento è proporzionato rispetto alla finalità perseguita? (i dati personali trattati sono ridotti al minimo indispensabile per il raggiungimento dello scopo?)
- L'eventuale adozione di cautele particolari nel trattamento dei dati (ad esempio, riprendendo i soggetti di spalle o da lontano, evitando i primi piani o pixelando i volti), tali da precludere la riconoscibilità dell'interessato, consente di raggiungere la finalità perseguita?

Se le risposte a queste domande sono tutte affermative, il trattamento può essere considerato legittimo in sé, e non richiede il consenso.

In ogni caso, le scuole dovrebbero evitare di pubblicare foto e video che ritraggono i singoli, e preferire invece scatti di gruppo per rendere la riconoscibilità dei soggetti più complicata.

## **CASI PRATICI:**

### **FOTO E RIPRESE RACCOLTE DAI GENITORI DURANTE GITE, RECITE E SAGGI SCOLASTICI SONO LECITE?**

---

SI. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale.

Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale

## **CASI PRATICI:**

### **NELLE COMUNICAZIONI SCUOLA -FAMIGLIA E' POSSIBILE INSERIRE I DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI?**

---

No, nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate)

## **CASI PRATICI:**

### **RETTA E SERVIZIO MENSA**

---

La scuola può pubblicare sul sito web il nominativo degli alunni in ritardo con il pagamento della mensa/retta o che hanno diritto al servizio gratuito?

No, il Garante della Privacy ha affermato la gravità della violazione di quella istituzione scolastica che pubblica sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa o degli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli

# LE FORME DI RESPONSABILITA'

---

**amministrativa**

**Civile  
(risarcimento  
danni)**

**Penale**

**FORME DI  
RESPONSABILITA'**

**Etica**

**Contabile**

# LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA PRIVACY

---

L'interessato può tutelare il proprio diritto alla privacy in due modi alternativi (criterio dell'alternatività):

- in sede amministrativa dinanzi al Garante (reclamo);
- in sede giurisdizionale (Giudice Ordinario)

*“il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria, la presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto”.*

# LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

---

Le autorità amministrative di controllo di ogni stato membro (in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali) ha il potere di irrogare in caso di violazione delle norme a protezione dei dati personali sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83,84 GDPR e 166 Codice Privacy)

In base alla violazione sono previsti due importi:

- **Sanzioni fino a € 10 milioni** (o per le imprese fino al 2% del fatturato tot. annuo dell'esercizio precedente se superiore)
- **Sanzioni fino a € 20 milioni** (o per le imprese fino al 4% del fatturato tot. annuo dell'esercizio precedente se superiore).  
Es. violazione dei principi di base del trattamento art.5, art. 6,7, 9 ecc.

La sanzione può essere disposta a seguito di: reclamo; attività istruttoria del Garante; accessi, ispezioni e verifiche.

## UN ESEMPIO CONCRETO: pubblicazione on line di una circolare con i dati sanitari di alcuni minori disabili

---

La Corte dei Conti ha riconosciuto a carico della **dirigente** e di alcuni **docenti** di un istituto professionale la **responsabilità** *“per asserito danno indiretto cagionato all’ente di appartenenza derivante dall’aver pubblicato sulla rete internet una circolare contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute di scolari minori affetti da disabilità, così ledendo il diritto alla riservatezza loro e delle famiglie, e, per l’effetto, causando l’irrogazione ad opera del Garante per la Protezione dei dati personali di una sanzione amministrativa, per violazione dell’art. 22, comma 8, del Codice, di € 20.000,00 soddisfatta con fondi appartenenti alla scuola”*. La Corte ha stabilito che *«gli obblighi normativi [...] sono stati dunque disattesi dalla Dirigente scolastica, che con la sua condotta gravemente sprezzante ... ha leso il diritto alla tutela della riservatezza del minore, causando per sua esclusiva colpa (personale ed in vigilando) l’irrogazione della sanzione [provvedimento del Garante n. 36127/97738 del 22.12.2015], così da creare un danno, indiretto, alle casse dell’Istituto scolastico, in quanto il pagamento di somme con denaro pubblico a causa dell’inosservanza di obblighi imposti normativamente costituisce un aggravio di spesa e sottrae le relative somme all’attuazione degli scopi istituzionali»*. La Corte, in applicazione del potere riduttivo dell’addebito, ha condannato la Dirigente scolastica [...] al *«pagamento, in favore dell’Istituto Professionale di Stato [...], della somma di € 7.500,00 [...]»*, specificando altresì *«l’impossibilità di ritenere responsabili della pubblicazione della circolare in parola gli altri docenti rispetto ai quali è emerso il loro ruolo marginale, di meri esecutori delle istruzioni diramate dalla Dirigente scolastica [...]»*. (Sentenza n. 246 del 28 maggio 2019)

## **UN ESEMPIO CONCRETO: Affissione all'ingresso di un IC di elenchi "manca copia vaccini"**

---

Con ordinanza ingiunzione nei confronti di Istituto Comprensivo di Uggiano La Chiesa - 2 luglio 2020, il Garante ha sanzionato l'IC per aver affisso all'ingresso taluni elenchi contenenti "nomi di minori, date di nascita, indirizzi di residenza, numeri di telefono e la dicitura "manca copia vaccini".



.....

GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE